



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE N. 21

L'anno Duemilaquindici il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 9,38, presso la sede dell'Ufficio Urbanistica sita in Via Don Minzoni, 99, si è riunita la 3[^] Commissione Consiliare Permanente per l'esame del seguente

O.d.G.

- 1) Regolamento : Servizi Funebri e Cimiteriali;
- 2) Modifiche ed integrazioni per l'affidamento di Servizi, Forniture e Lavori in economia;
- 3) Varie ed eventuali;

SONO PRESENTI i componenti consiglieri comunali:

FAVILLA CAROLINA	Presidente
DI CESARE CARMELA	Vice – Presidente
LA VECCHIA RAFFAELE	Componente
CHECCHIA VINCENZO	Componente

Risultano *assenti* i componenti DOTOLI PASQUALE e DEL GAUDIO LEONARDO.

Risultano presenti l'Assessore alle Attività Produttive, Avv. Francesco Di Battista, il Capitano dei VV.UU., Domenico Lepore, il Ten. Antonino Graziano e il Vigile Del Gaudio Luigi, addetto al controllo e vigilanza dei servizi cimiteriali e il geom. Fiorenzo Fattibene, che funge da Segretario verbalizzante.

La Presidente, dopo aver constatato la presenza dei componenti in numero 4/6 della commissione, dichiara valida la seduta e apre i lavori per l'esame del 1° accapo all'O.d.G..

I rappresentanti del Comando Vigili Urbani, attraverso il Capitano e il Tenente prendono parte alla riunione e chiedono la parola. A proposito del 1° argomento all'O.d.G. i militari testè presenti rendono noto a tutti che prima ancora della Legge Regionale della Puglia, è stata promulgata la Legge 30.marzo 2001, n. 130 –“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

Viene recitato, in parte, l'art. 3 ove si parla:”L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato”. “...l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una della seguenti modalità.” “...disposizione testamentaria del defunto...”. “...in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o del parente più prossimo individuato negli artt. 74, 75, 76, e 77 del c.c....”. “Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.” “...la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto...”.



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

La principale novità del testo è data dal venir meno del divieto di dispersione delle ceneri. È caduto conseguentemente l'obbligo di conservazione nei cimiteri, per cui le ceneri sono consegnate direttamente ai familiari. La dispersione può essere effettuata in spazi aperti (mare, bosco, montagna, campagna...), in aree private, oppure in spazi riservati all'interno dei cimiteri: non potrà avvenire all'interno dei centri urbani. E' possibile conservare l'urna in casa, purchè vi sia riportato il nome del defunto.

La legge dà anche indicazioni alle amministrazioni locali per la costruzione di crematori, e istituisce il divieto di trarre lucro dalla dispersione delle ceneri.

Dopo aver discusso si aggiorna l'argomento per approfondimenti. Si rimanda alla prossima seduta la trattazione anche del 2° accapo all'O.d.G.

La seduta di Commissione si scioglie alle ore 11,15.

IL SEGRETARIO

(geom. F. Fattibene)

LA PRESIDENTE

(Dott.ssa Arch. Carolina Favilla)